


# pagine cooperative

supplemento  
2 0 0 7

Pagine Cooperative: mensile di proprietà della Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia - 33100 Udine Via D. Cernazai, 8 - supplemento al n. 1-2 - gennaio-febbraio 2007  
Editore: Publicoop srl Udine - Stampa: Grafiche Filacorda Udine - Poste Italiane s.p.a. Spedizione in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB Udine - € 0,90



## speciale T.F.R.

costruire sicurezze per il futuro

## Fondi chiusi, aperti o polizze assicurative? intervista al direttore di Cooperlavoro, Flavio Casetti

Per capire dove meglio destinare il Tfr e, soprattutto, per avere una panoramica della nuova normativa abbiamo intervistato Flavio Casetti, direttore Cooperlavoro, intervenuto al seminario organizzato da Legacoop Fvg su “La nuova normativa sul Tfr. Scelte dei lavoratori e ricadute sulle imprese”.

*Trattamento di fine rapporto e “previdenza complementare” sono argomenti di attualità ma c’è ancora molta confusione in merito. Che cosa cambia rispetto a prima?*

Cambia innanzitutto l’inserimento, in Finanziaria, di una norma a sorpresa che riguarda l’utilizzo del Tfr per finalità diverse rispetto a quelle tradizionali e la contestuale anticipazione, al 1° gennaio di quest’anno, dell’entrata in vigore del decreto 252, il cosiddetto decreto Maroni. La novità dell’utilizzo diverso del Tfr è relativa alla creazione del fondo della tesoreria dello Stato gestito dall’Inps a cui dovrà essere devoluto il Tfr maturato per le aziende che hanno almeno 50 dipendenti ed è relativo ai dipendenti che non hanno scelto il fondo pensione.

*Come scegliere dove destinare la quota di TFR?*

Il decreto Maroni indica che il lavoratore ha sei mesi di tempo per scegliere la forma di previdenza complementare alla quale destinare il trattamento di fine rapporto. Può scegliere una qualsiasi delle forme autorizzate.

*Ovvero?*

Può destinare il Tfr ad un fondo pensione “chiuso o negoziale”, ad un fondo pensione “aperto”, o mediante stipula di contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali.

*Quali le differenze fra le tre possibilità?*

Il fondo chiuso o di categoria è costituito in forma di associazione senza finalità di lucro e i soci sono i lavoratori che si iscrivono e le aziende i quali hanno una gestione paritetica. Non gestiscono direttamente ma scelgono sul mercato, tramite gare pubbliche, i migliori gestori. Sono soggetti a una serie di vincoli di trasparenza. Il fondo aperto, invece, è una legittima iniziativa imprenditoriale di una banca o di un’assicurazione che crea un prodotto destinato a rispondere alla domanda di previdenza; il fondo aperto quindi raccoglie risorse che gestisce al proprio interno ed eroga, infine, al proprio interno le prestazioni. Le polizze previdenziali, invece, non mi convincono, non le considero un prodotto adatto per fare previdenza in quanto il carico di costi diretti e indiretti che portano con sé, sottrae risorse preziose alla previdenza complementare,

come dimostrano i dati, calcolati sull’incidenza dei costi medi rilevata dalla Covip (commissione di vigilanza dei fondi pensione).

*Cioè?*

Tre lavoratori fanno scelte previdenziali diverse su tre prodotti che rendono tutti il 3,5 %, versano gli stessi soldi, 48mila euro, e a 35 anni di distanza, solo per effetto dei costi, si rileva che nel fondo negoziale si registrano 82mila euro di montante, nel fondo aperto 70mila circa e 58mila nelle polizze, vale a dire un terzo in meno.

*Cosa consiglia?*

Legacoop punta sul fondo chiuso che è uno strumento capace di rispondere ai bisogni di tutela del risparmio previdenziale dei lavoratori delle cooperative. Chi vuol fare scelte diverse da questa, allora può orientarsi sul fondo aperto mentre non mi convincono le polizze assicurative.

*Abbiamo parlato di lavoratori, ma quali sono le ricadute sulle imprese in merito alla nuova normativa sul Tfr?*

Nella previdenza complementare c’è un contributo anche a carico del lavoratore; c’è un costo del lavoro che cresce dell’1%. Bisogna, comunque, ricordare che questo 1% è sempre stato considerato in sede di rinnovi contrattuali nell’ambito del costo complessivo del contratto. Ciò vuol dire che al momento del rinnovo, le imprese hanno concesso un aumento salariale che teneva conto di questa percentuale di previdenza complementare. Accanto a questo c’è l’uscita del Tfr che priva le aziende dell’accantonamento del trattamento di fine rapporto. L’azienda, dunque, si pone un problema di sostituzione di fonte finanziaria.

*Che cosa fa la Legacoop a riguardo?*

Le compensazioni per le imprese, in termini di minor costo del lavoro, si sono ottenute sulla base di un confronto serrato con il governo sul finire della precedente legislatura. Registriamo l’eliminazione del contributo dello 0,20 al fondo di garanzia Inps o Tfr, e la riduzione del costo del lavoro in termini contributivi che parte dallo 0,19 nel 2008 e arriva allo 0,29 nel 2013. Sono riduzioni reali del costo del lavoro fruibili anche dalle cooperative. Sul fronte del credito, invece, Legacoop nazionale sta lavorando con il sistema dei consorzi fidi e Coopfond per attivare alcune convenzioni bancarie che permettano l’accesso al credito anche a cooperative che potrebbero trovare difficoltà in assenza di assistenza.

Lara Pironio

### SPECIALE T.F.R.

#### Intervista a Flavio Casetti

#### Modalità di adesione alla previdenza complementare

#### Cooperlavoro

SPECIALE T.F.R. supplemento a  
PAGINE COOPERATIVE N. 1-2/2007  
gennaio - febbraio 2007  
Mensile di proprietà:  
Lega delle Cooperative Fvg  
33100 Udine - via D. Cernazai, 8  
Tel. 0432.299214 - Fax 0432.299218  
Reg. Trib. Udine n. 1/91 del 22/01/1991


Editore: PUBLICOOP srl  
Via Daniele Cernazai, 8 - 33100 Udine  
Stampa: Grafiche Filacorda  
V.le Palmanova, 464 - 33100 Udine  
Spedizione in abb. post. D.L. 353/2003  
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46)  
art. 1 comma 1 DCB Udine

Fonti:  
pagine da 4 a 9 sito CGIL, www.cgil.it  
pagine da 10 a 15 elaborazioni Cooperlavoro

Redazione e progetto grafico:  
Publicoop srl  
33100 Udine - via D. Cernazai, 8  
Grafica e impaginazione: Roberto Oleotto  
Direttore Responsabile: Lara Pironio  
Vice Direttore vicario: Claudio Cojutti  
Direttore Esecutivo: Donatella Arnaldi  
La responsabilità dei contenuti degli  
articoli firmati è lasciata agli autori.  
Foto di copertina: Publicoop srl


INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Introiamo coloro che ricevono questa pubblicazione a mezzo  
posta e i dati personali in nostro possesso e quelli che ci saranno  
forniti, potranno essere trattati in via telematica, in forma  
elettronica e telematica. I dati personali raccolti vengono conservati e trattati  
mediante apparecchiature informatiche dotate di idonei sistemi  
di sicurezza come stabilito dalle norme in vigore e utilizzati  
esclusivamente per la gestione dei rapporti commerciali e per  
l’invio di pubblicazioni, informazioni, comunicazioni, inviti.  
Ai sensi dell’art.7 D.Lgs 196/03 l’interessato potrà  
consultare i suddetti dati e potrà richiedere la cancellazione  
formalizzando la richiesta a Legacoop FVG - via D. Cernazai,  
8 - 33100 Udine - Fax 0432.299218 - segreteria@fvglgacoop.it

# lavoratrici/lavoratori di prima occupazione<sup>1</sup> successiva alla data del 28 aprile 1993



Dal 1° gennaio 2007 ed entro il 30 giugno 2007  
(ovvero entro 6 mesi dalla data di assunzione se successiva al 1° gennaio 2007)  
lavoratrici/lavoratori dipendenti del settore privato saranno chiamati a decidere se aderire o no alla previdenza complementare.

## modalità di scelta per l'utilizzo del TFR maturando



**CONTRIBUZIONE:** se si aderisce esplicitamente (modalità esplicita) ad una forma pensionistica prevista dagli accordi o contratti collettivi, versando un contributo a proprio carico si ha diritto ad un contributo a carico del datore di lavoro.

**ATTENZIONE:** se si sceglie, invece, una forma pensionistica diversa da quella prevista dagli accordi o contratti collettivi non si ha diritto al contributo del datore di lavoro.

### NOTE:

(1) Lavoratrice/lavoratore che nel periodo precedente al 28 aprile 1993 non ha contributi versati (almeno una settimana) nella previdenza pubblica obbligatoria (ad esempio l'INPS). Lavoratrice/lavoratore che non ha ancora aderito ad un fondo pensione negoziale. *Chi ha già aderito ad un fondo pensione negoziale non deve decidere poiché versa già l'intero TFR.*

(2) Il Trattamento di Fine Rapporto (liquidazione) maturando è il TFR che lavoratrice/lavoratore accumuleranno dal momento in cui si sceglie (futuro). Il Trattamento di Fine Rapporto (liquidazione) maturato è il TFR che lavoratrice/lavoratore hanno già accumulato presso il datore di lavoro fino alla data in cui si effettua la scelta (pregresso) e che rimarrà a loro disposizione in azienda.

(3) Il fondo residuale INPS è un fondo gestito come le forme pensionistiche complementari (a capitalizzazione). È definito residuale poiché il TFR maturando confluisce in tale Fondo solo nel caso in cui lavoratrice/lavoratore non abbiano espresso alcuna volontà (modalità tacita) e in mancanza di una forma pensionistica ad adesione collettiva.

(4) Il Fondo della Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS è un fondo istituito a partire dal 1° gennaio 2007. Il TFR maturando non destinato alla previdenza complementare, di lavoratrici/lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro con almeno 50 addetti, confluisce in tale Fondo la cui finalità è quella di reperire risorse per finanziare investimenti di pubblica utilità.

*Rispetto alla titolarità del TFR maturando per lavoratrice/lavoratore nel caso in cui confluisca nel Fondo della Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS non cambia nulla. Rivalutazione, anticipazioni e liquidazione al termine del rapporto di lavoro continueranno ad essere erogati secondo le attuali disposizioni normative e contrattuali.*

\* In caso di ripensamento si può aderire successivamente alla previdenza complementare




\*\* L'accordo deve prevedere il trasferimento del TFR ad una forma pensionistica ad adesione collettiva

# lavoratrici/lavoratori già occupati<sup>1</sup> alla data del 28 aprile 1993 e non iscritti ad una forma di previdenza complementare



Dal 1° gennaio 2007 ed entro il 30 giugno 2007  
(ovvero entro 6 mesi dalla data di assunzione se successiva al 1° gennaio 2007)  
lavoratrici/lavoratori dipendenti del settore privato saranno chiamati a decidere se aderire o no alla previdenza complementare.

## modalità di scelta per l'utilizzo del TFR maturando



**CONTRIBUZIONE:** se si aderisce esplicitamente (modalità esplicita) ad una forma pensionistica prevista dagli accordi o contratti collettivi, versando un contributo a proprio carico si ha diritto ad un contributo a carico del datore di lavoro.

**ATTENZIONE:** se si sceglie, invece, una forma pensionistica diversa da quella prevista dagli accordi o contratti collettivi non si ha diritto al contributo del datore di lavoro.

### NOTE:

(1) Lavoratrice/lavoratore che nel periodo precedente al 28 aprile 1993 ha contributi versati (almeno una settimana) nella previdenza pubblica obbligatoria (ad esempio l'INPS).

(2) Il Trattamento di Fine Rapporto (liquidazione) maturando è il TFR che lavoratrice/lavoratore accumuleranno dal momento in cui si sceglie (futuro). Il Trattamento di Fine Rapporto (liquidazione) maturato è il TFR che lavoratrice/lavoratore hanno già accumulato presso il datore di lavoro fino alla data in cui si effettua la scelta (pregresso) e che rimarrà a loro disposizione in azienda.

(3) Il fondo residuale Inps è un fondo gestito come le forme pensionistiche complementari (a capitalizzazione). È definito residuale poiché il TFR maturando confluisce in tale Fondo solo nel caso in cui lavoratrice/lavoratore non abbiano espresso alcuna volontà (modalità tacita) e in mancanza di una forma pensionistica ad adesione collettiva.


(4) Il Fondo della Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS è un fondo istituito a partire dal 1° gennaio 2007. Il TFR maturando non destinato alla previdenza complementare, di lavoratrici/lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro con almeno 50 addetti, confluisce in tale Fondo la cui finalità è quella di reperire risorse per finanziare investimenti di pubblica utilità.

*Rispetto alla titolarità del TFR maturando per lavoratrice/lavoratore nel caso in cui confluisca nel Fondo della Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS non cambia nulla. Rivalutazione, anticipazioni e liquidazione al termine del rapporto di lavoro continueranno ad essere erogati secondo le attuali disposizioni normative e contrattuali.*

\* In caso di ripensamento si può aderire successivamente alla previdenza complementare


\*\* L'accordo deve prevedere il trasferimento del TFR ad una forma pensionistica ad adesione collettiva

# lavoratrici/lavoratori già occupati<sup>1</sup> alla data del 28 aprile 1993 e iscritti ad una forma di previdenza complementare



Dal 1° gennaio 2007 ed entro il 30 giugno 2007  
(ovvero entro 6 mesi dalla data di assunzione se successiva al 1° gennaio 2007)  
lavoratrici/lavoratori dipendenti del settore privato saranno chiamati a decidere se aderire o no alla previdenza complementare.

## modalità di scelta per l'utilizzo del TFR maturando



**CONTRIBUZIONE:** se si aderisce esplicitamente (modalità esplicita) ad una forma pensionistica prevista dagli accordi o contratti collettivi, versando un contributo a proprio carico si ha diritto ad un contributo a carico del datore di lavoro.

**ATTENZIONE:** se si sceglie, invece, una forma pensionistica diversa da quella prevista dagli accordi o contratti collettivi non si ha diritto al contributo del datore di lavoro.


### NOTE:

(1) Lavoratrice/lavoratore che nel periodo precedente al 28 aprile 1993 ha contributi versati (almeno una settimana) nella previdenza pubblica obbligatoria (ad esempio l'INPS).

(2) Il Trattamento di Fine Rapporto (liquidazione) maturando è il TFR che lavoratrice/lavoratore accumuleranno dal momento in cui si sceglie (futuro). Il Trattamento di Fine Rapporto (liquidazione) maturato è il TFR che lavoratrice/lavoratore hanno già accumulato presso il datore di lavoro fino alla data in cui si effettua la scelta (pregresso) e che rimarrà a loro disposizione in azienda.


(3) Il Fondo della Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS è un fondo istituito a partire dal 1° gennaio 2007. Il TFR maturando non destinato alla previdenza complementare, di lavoratrici/lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro con almeno 50 addetti, confluisce in tale Fondo la cui finalità è quella di reperire risorse per finanziare investimenti di pubblica utilità.

Rispetto alla titolarità del TFR maturando per lavoratrice/lavoratore nel caso in cui confluisca nel Fondo della Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS non cambia nulla. Rivalutazione, anticipazioni e liquidazione al termine del rapporto di lavoro continueranno ad essere erogati secondo le attuali disposizioni normative e contrattuali.



Da pagina 4 a pagina 9, prospetti e dati CGIL  
rilevati dal sito [www.cgil.it](http://www.cgil.it) alla pagina "politiche previdenziali".

dal 1 gennaio 2007 in avanti  
il TFR che **NON** va al Fondo Pensione



## le scelte del lavoratore

dal 1 gennaio 2007, se già assunto, o dalla data di assunzione, il lavoratore ha 6 mesi di tempo per:

### 1. scegliere

la forma di previdenza a cui vuole devolvere il TFR maturando

### 2. rinunciare

esplicitamente alla previdenza complementare e lasciare il TFR maturando in azienda/INPS

### 3. tacere

dopo 6 mesi il TFR maturando va al Fondo Pensione di categoria, Cooperlavoro nel nostro caso

### 1. adesione esplicita

⇒ Sceglie il comparto di investimento.

⇒ Versa il TFR tutto o in parte.

⇒ Versa il contributo a suo carico.

⇒ Ha diritto al contributo contrattuale del datore di lavoro.  
(i contratti e gli accordi collettivi regolano la portabilità)

#### adesione esplicita ante 29 aprile '93

adesione esplicita e TFR del lavoratore di iscrizione all'INPS prima del 29/04/93

⇒ versa la quota TFR prevista dal contratto.

⇒ comunica all'azienda la sua decisione il merito al TFR residuo:

▶ lo versa tutto o in parte a Cooperlavoro

▶ lo accantona tutto o in parte in azienda

⇒ non comunica niente:

▶ nei primi 6 mesi il residuo è accantonato in azienda/INPS

▶ dal sesto mese in poi anche la parte residua va a Cooperlavoro

#### adesione esplicita post 29 aprile '93

adesione esplicita e TFR del lavoratore di iscrizione all'INPS dopo il 29/04/93

⇒ versa tutto il TFR che matura dopo l'iscrizione.

⇒ il TFR che matura prima dell'iscrizione è accantonato in azienda/INPS

## 2. il lavoratore rinuncia esplicitamente

⇒ Rinuncia scritta indirizzata all'azienda.

⇒ Il TFR continua ad essere accantonato in azienda/INPS.

⇒ Il lavoratore non riceve alcun trattamento compensativo.

## 3. il lavoratore tace

⇒ il TFR che matura dopo i primi 6 mesi va integralmente a Cooperlavoro.

⇒ il TFR dei primi 6 mesi va in azienda/INPS.

⇒ Il lavoratore diventa "socio" di Cooperlavoro.

⇒ Non riceve il contributo contrattuale del datore di lavoro.

⇒ Non versa nulla a suo carico.

⇒ Viene iscritto nel Comparto Sicurezza (garantito).

⇒ Cooperlavoro informa il lavoratore dell'avvenuta iscrizione e delle opportunità a disposizione.

⇒ Il lavoratore può trasformare l'iscrizione da tacita ad esplicita.



il nostro lavoro



MEGLIO ADESIONI INFORMATE

### repetita iuvant

Le aziende con **meno di 50 dipendenti** NON sono fuori dal meccanismo del silenzio assenso, ma solo dall'obbligo di versare all'INPS le quote del TFR che non sono andate, esplicitamente o tacitamente, al fondo pensione.



## obblighi del datore di lavoro




Entro il 31/12/2006 informare il lavoratore delle possibilità di scelta.

Entro il 31/05/2007 informare i lavoratori silenziosi che dal 1 luglio 2007 il loro TFR maturando andrà in Cooperlavoro.

## LE NUOVE REGOLE

RISCATTI  
ANTICIPAZIONI  
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE  
LA TASSAZIONE



### RISCATTO

per perdita dei requisiti di partecipazione

- ⇒ Trasferimento al nuovo Fondo di categoria o ad altra forma
  - ▶ riscatto 50% dopo 12 mesi di disoccupazione
  - ▶ riscatto 100% dopo 48 mesi di disoccupazione
  - ▶ Cooperlavoro mantiene il riscatto integrale immediato (regola precedente)
- ⇒ Mantenimento della posizione, anche in assenza di contribuzione.



### RISCATTO

in caso di premorienza *(passa dagli aventi diritto agli eredi)*

- ⇒ La posizione è riscattata:
  - ▶ dagli eredi ovvero dai beneficiari designati dall'iscritto
- ⇒ In mancanza di eredi o beneficiari la somma va al Fondo
- ⇒ Tassazione al 15%



**ATTENZIONE**

chi non ha eredi deve designare uno o più beneficiari



### ANTICIPAZIONI

- ⇒ In ogni momento, per spese sanitarie, 75% della posizione maturata:
  - ▶ tassazione 15% definitiva.
  - Ripristino della posizione con recupero fiscale con versamenti aggiuntivi anche oltre il limite di deducibilità fiscale.
- ⇒ Dopo 8 anni per la prima casa:
  - ▶ 75% della posizione
- ⇒ Per altre necessità non documentate:
  - ▶ 30% della posizione
- ⇒ Tassazione 23% definitiva:
  - ▶ ripristino della posizione con recupero fiscale con versamenti aggiuntivi anche oltre il limite di deducibilità fiscale.




### RENDITA VITALIZIA

come prima

- ⇒ Al massimo 50% della posizione in capitale, il resto in rendita vitalizia
- ⇒ La prestazione è erogata al pensionamento.
- ⇒ L'età pensionabile è quella stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza.
- ⇒ E' possibile chiedere la reversibilità della rendita.
- ⇒ Diverse tipologie di rendita.

novità

- ⇒ Per ottenere il vitalizio sono necessari almeno 5 anni di iscrizione al Fondo pensione.
- ⇒ In caso di versamenti per un periodo inferiore la prestazione è erogata interamente in capitale.
- ⇒ Se la rendita calcolata sul 70% del montante maturato è inferiore al 50% dell'assegno sociale l'iscritto può optare l'intera prestazione in capitale.



## TASSAZIONE

- ⇒ Fase del versamento dei contributi.
- ⇒ Fase di accumulo.
- ⇒ Fase di erogazione.



*versamenti*

**un solo limite di deducibilità  
contributo a carico azienda**

**+**

**contributo a carico lavoratore**

**< € 5.164**

Eliminati quindi i limiti del 12% del reddito e del doppio del TFR versato al Fondo

un margine di deducibilità fiscale più ampio  
per i lavoratori con un reddito inferiore a € 43.000

### TASSAZIONE FASE DI ACCUMULO

- ⇒ I rendimenti finanziari\* del fondo restano tassati all'11%
- ⇒ Impegno ad adottare il sistema prevalente in Europa:
  - ▶ Esenzione al versamento
  - ▶ Esenzione nell'accumulo
  - ▶ Tassazione all'erogazione

\* per rendimenti finanziari si deve intendere la differenza di valore del patrimonio del fondo fra inizio e fine esercizio

### TASSAZIONE PARTE IMPONIBILE DELLA PRESTAZIONE

(vitalizio e capitale)

- ⇒ Aliquota 15% ridotta di 0,30 per ogni anno di iscrizione al Fondo eccedente il 15° fino ad un massimo di 6 punti

Quindi la rendita di un iscritto al Fondo per 35 anni verrebbe tassata al 9%

### TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI: l'imponibile

- ⇒ Esente la parte attribuibile:  
ai rendimenti e ai contributi non dedotti in fase di accumulo
- ⇒ Imponibile la parte attribuibile a:  
TFR e contributi già dedotti in fase di accumulo

### compensazione per le imprese

- ⇒ Deducibilità dal reddito d'impresa del 4% del TFR versato.  
(6% con meno di 50 dipendenti)
- ⇒ Esonero proporzionale del versamento dello 0,20% al fondo di garanzia.
- ⇒ Riduzione del costo del lavoro così come da l. 203/05, 0,19% nel 2007, a partire dagli oneri impropri fino a capienza, poi esonero.
- ⇒ Credito sostitutivo: iniziative allo studio del Ministero e interne al movimento cooperativo.

### 6 mesi decisivi

- ⇒ Campagna d'informazione del Ministero del Lavoro
  - ⇒ Piani di lavoro per informare tutti i lavoratori, anche in accordo con la rappresentanza sindacale
  - ⇒ Cooperlavoro produrrà materiale (sito)
- ⇒ Progetto formativo finanziato da Fon.Coop. per iniziative diffuse sul territorio
- ⇒ Per avere un ruolo nel nuovo sistema previdenziale
- ⇒ Per avere in prospettiva un mercato finanziario più trasparente

## COOPERLAVORO

rendimenti al 31 ottobre 2006

sicurezza 1,43% - 1,68% (garanzia)

bilanciato 3,53%

dinamico 6,53%

TFR 2,20%

dal 30 novembre 2000 al 31 ottobre 2006

Fondo +32,43%

TFR + 18,45%

PER INFORMAZIONI:

COOPERLAVORO  
via C.B. Piazza, 8 - 00161 Roma  
tel. 06/44292994 - fax 06/44261933  
info@cooperlavoro.it

LEGACOOP Fvg  
via D. Cernazai, 8 - 33100 Udine  
tel. 0432/299214 - fax 0432/299218  
segreteria@fvg.legacoop.it